



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza - Ospedale "San Francesco di Paola" di Pescopagano

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 239 del 6 GIU. 2013

- al Collegio Sindacale
- alla Giunta Regionale

OGGETTO:

Adozione del "Regolamento dell'Ufficio Legale dell'AOR "San Carlo" e revoca parziale del precedente Regolamento approvato con DDG n. 380/2011.

Unità operativa proponente: Direzione Amministrativa

ALLEGATI

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) <u>Regolamento</u> | pag. <u>8</u> |
| 2) _____ | pag. _____ |
| 3) _____ | pag. _____ |
| 4) _____ | pag. _____ |
| 5) _____ | pag. _____ |

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell'atto per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria | <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Gestione Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa | <input type="checkbox"/> U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale |
| <input type="checkbox"/> U.O. Controllo di Gestione | <input type="checkbox"/> U.O. Provveditorato/Economato |
| <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo | <input type="checkbox"/> U.O. Sistema Informativo Ospedaliero |
| <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | <input type="checkbox"/> P.O. Pescopagano |
| <input type="checkbox"/> U.R.P. | <input type="checkbox"/> Altri (indicare) _____ |

Destinatari dell'atto per conoscenza:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria | <input type="checkbox"/> U.O. Gestione Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa | <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale |
| <input type="checkbox"/> U.O. Controllo di Gestione | <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Provveditorato/Economato |
| <input type="checkbox"/> U.O. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo | <input checked="" type="checkbox"/> U.O. Sistema Informativo Ospedaliero |
| <input type="checkbox"/> U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | <input checked="" type="checkbox"/> P.O. Pescopagano |
| <input checked="" type="checkbox"/> U.R.P. | <input type="checkbox"/> Altri (indicare) _____ |

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

- pubblicazione integrale
- pubblicazione della sola deliberazione
- pubblicazione del solo frontespizio
- altre limitazioni alla pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- presso l'AOR è operativo l'Ufficio Legale, in posizione di staff alla Direzione aziendale, deputato alla gestione del contenzioso, in sede giudiziale ed extragiudiziale, e all'attività di consulenza legale;
- l'Ufficio Legale è costituito dai Dirigenti Avvocati ivi assegnati - iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con L. 22/1/1934 n. 36 - nonché da personale del ruolo amministrativo addetto allo svolgimento delle attività di ausilio e supporto all'esercizio dell'attività professionale propria degli avvocati e di quella più tipicamente amministrativa ad essa connessa;

Evidenziato che l'Azienda Ospedaliera per le attività professionali proprie dell'avvocato può ricorrere all'affidamento dell'incarico ad Avvocato esterno nelle ipotesi di cui al "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali," adottato con deliberazione n. 320 del 18.05.2011 cui ha fatto seguito, previa indizione del relativo Avviso, la costituzione di un elenco per il patrocinio in favore dell'Azienda e per il patrocinio in favore del personale dipendente, approvati con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 13043 del 11.11.2011;

Atteso che l'esigenza di prevedere e disciplinare l'affidamento degli incarichi legali ad Avvocati esterni è stata principalmente determinata:

- dall'assenza del Dirigente Avvocato responsabile dell'Ufficio, collocato in aspettativa dal dicembre 2010 e per la durata di anni tre, la cui attività è invece oggi affidata all'Avv. Domenico Carlomagno, in servizio a tempo determinato;
- dai rilievi formulati dal Collegio Sindacale in merito alla necessità di proceduralizzare, mediante atto regolamentare, l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale onde informarlo ai principi di trasparenza e "competizione comparativa";

Evidenziato che le considerazioni presupposte all'adozione del regolamento di cui alla DDG n. 320 del 18 maggio 2011 sono da ritenersi superate stante l'intervenuta sentenza n. 2730 del 11.05.2012 resa dal Consiglio di Stato, ove può leggersi che:

- *"I Primi giudici hanno posto a fondamento del decisum di accoglimento l'assunto della riconduzione dell'atto di conferimento del singolo incarico legale nella categoria dei "servizi legali" di cui all'allegato II B, n. 21, al codice dei contratti pubblici, traendo da tale premessa il precipitato dell'applicazione a tale fattispecie, ai sensi dell'articolo 20, delle norme di cui agli articoli 65, 68 e 225 del medesimo codice e dei principi valevoli per i contratti esclusi ai sensi dell'articolo 27.*

Il Tribunale ha mostrato, in tal guisa, di aderire all'orientamento ermeneutico secondo cui tanto l'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverabili nell'unica ed



omnicomprensiva nozione di "servizi legali" di cui al punto 21 dell'allegato II B del Codice degli appalti.

La Sezione, in adesione ai rilievi svolti dall'appellante, reputa che l'assimilazione sostenuta dal Tribunale non tenga nel debito conto la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica";

- *"In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr.determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture");*
- *"il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.*

Rilevato che tali considerazioni trovano supporto ulteriore in altri pronunciamenti quale, in particolare, la Deliberazione n. 19/2009 (parere 8/2009 - Sezione di Controllo) della Corte dei Conti della Basilicata, in cui è stabilito che:

- *"Al riguardo si osserva che vi sono, invero, indici rilevanti di un orientamento tendente a qualificare le prestazioni professionali rese da avvocati, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, quali "servizi", sia pure in una accezione talmente ampia da farvi rientrare non solo il compimento di un servizio inteso quale risultato della prestazione, ma anche la c.d. prestazione di diligenza professionale in sé considerata (o di mezzi), di natura intellettuale, resa da professionisti iscritti in appositi albi".*



- *Riassumendo quanto fin qui detto, se ne ricava che l'incarico professionale di patrocinio, che viene conferito a un legale nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell'ente: a) è riconducibile al contratto d'opera intellettuale; b) il suo inquadramento sistematico lo colloca nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo; c) resta escluso dall'ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d'opera intellettuale*

Atteso che, dall'autorevole interpretazione di cui innanzi, discende, stante la non "controllabilità" della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali con gli elementi finalistici propri delle obbligazioni di risultato, che alla base del rapporto tra un legale e l'Ente conferente deve sussistere un intrinseco ed ineliminabile rapporto fiduciario basato essenzialmente sull'intuitu personae.

Considerato che, in ragione della presenza in servizio del succitato Dirigente Avvocato a tempo determinato cui è affidata la gestione del contenzioso, nonché l'imminente assunzione di n. 1 Dirigente Avvocato a tempo indeterminato (stante l'intervenuta autorizzazione regionale,) le ipotesi di affidamento dell'incarico ad Avvocato esterno appaiono residuali e certamente sussumibili nel chiarito quadro interpretativo di riferimento e dunque appare opportuno procedere ad una più adeguata regolamentazione dell'Ufficio Legale, disciplinandone le specifiche funzioni, i rapporti con le altre strutture aziendali ed i compensi professionali e, contestualmente, procedere alla revoca del *Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali* di cui innanzi nella parte riferita al patrocinio in favore dell'Azienda, prevedendo l'ipotesi di affidamento dell'incarico ad Avvocato esterno nell'ambito dell'adottando Regolamento dell'Ufficio Legale;

Ritenuto, pertanto, di approvare all'uopo l'allegato *Regolamento dell'Ufficio legale dell'AOR "San Carlo"*, che sostituisce il *Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali*," adottato con deliberazione n. 320 del 18.05.2011, nella parte in cui disciplina il patrocinio legale in favore dell'Azienda ed il conseguente *"Elenco degli Avvocati per il patrocinio legale a favore dell'Azienda"* costituitosi in esecuzione ed attuazione del medesimo;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per quanto espresso in narrativa:

- **Di approvare** il "Regolamento dell'Ufficio Legale dell'AOR "San Carlo" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- **Di revocare** il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali," adottato con deliberazione n. 320 del 18.05.2011, nella sola parte riferita al patrocinio in favore dell'Azienda, ed il conseguente *"Elenco degli Avvocati per il patrocinio legale a favore dell'Azienda"* costituitosi in esecuzione ed attuazione del medesimo;



- **Di demandare** all'U.O. S.I.O. la pubblicazione del "*Regolamento dell'Ufficio Legale dell'AOR "San Carlo"*" sul sito istituzionale aziendale www.ospedalesancarlo.it – Sezione Trasparenza;

L'estensore
Coll.re Amm. e Prof.le
- Avv. ~~Lucrezia~~ Lacetera -

Il Direttore Amministrativo
- Dott. Antonio Pedota -

Il Direttore Sanitario
- Dott. Bruno Mandarino -

Il Direttore Generale
- Avv. Giampiero Maruggi -

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE
(IMPUTAZIONE BUDGET)

CENTRO DI RESPONSABILITA' _____ € _____

CENTRO DI COSTO _____ € _____

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA PROPONENTE

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA
(IMPUTAZIONE IN CONTABILITA' GENERALE)

RICAVO € _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____
€ _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____
€ _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____

COSTO € _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____
€ _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____
€ _____ COMPETENZA ANNO _____ SEZIONE _____ CONTO _____/_____/_____

ATTIVITA'

IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE ALL'ATTIVO DI S.P. CONTO _____/_____/_____
IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE ALL'ATTIVO DI S.P. CONTO _____/_____/_____
IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE ALL'ATTIVO DI S.P. CONTO _____/_____/_____

PASSIVITA'

IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE AL PASSIVO DI S.P. CONTO COD. _____/_____/_____
IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE AL PASSIVO DI S.P. CONTO COD. _____/_____/_____
IMPORTO DI € _____ DA IMPUTARE AL PASSIVO DI S.P. CONTO COD. _____/_____/_____

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA PROPONENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Potenza il _____ - 6 GIU. 2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO